



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O.10 Politiche del lavoro - Programmazione
rete scolastica - Formazione professionale -
Promozione pari opportunità

MODALITÀ OPERATIVE PER LE ASSUNZIONI PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 56/87

L'articolo 16 della Legge n. 56/87 regola le modalità di assunzione presso la Pubblica Amministrazione per lavori, sia a tempo determinato che indeterminato, per i quali è sufficiente possedere la licenza media o aver comunque assolto l'obbligo di istruzione.

Gli Enti Pubblici inoltrano al Centro per l'Impiego, competente per territorio, la richiesta di personale. Il Centro per l'Impiego, rende note le richieste mediante apposito avviso pubblico in cui verranno specificate le modalità di candidatura.

Tali modalità potranno prevedere che il candidato si presenti personalmente, presso uno dei Centri per l'impiego della Provincia di Lodi, nella giornata indicata nell'avviso, negli orari prefissati (così detta procedura "Chiamata sui Presenti") oppure potrà essere prevista la trasmissione della candidatura per via telematica tramite PEC. Sarà inoltre necessario compilare un modulo di adesione da richiedere agli operatori del Centro Impiego o scaricabile dal sito web provinciale.

Qualora gli avviamenti a selezione, a seguito di avviso pubblico del Centro per l'Impiego, prevedano la presentazione delle domande per via telematica, si applicano le seguenti modalità operative:

- gli interessati devono inviare, nell'arco temporale assegnato per la presentazione delle domande e indicato nell'Avviso pubblico, la propria candidatura al Centro per l'Impiego tramite PEC all'indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it allegando il modello di adesione compilato e firmato e i documenti personali (documento d'identità in corso di validità e codice fiscale).

Nel modello della candidatura il candidato dovrà autocertificare lo stato di famiglia.

Il modulo di adesione, a pena esclusione, dovrà essere inviato esclusivamente nei giorni indicati nell'Avviso pubblico e dovrà essere inviato dall'interessato con firma digitale o autografa, accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non potranno essere previste due modalità di candidatura diverse nello stesso avviso.

Ad ogni persona che partecipa all'avviamento a selezione è attribuito un punteggio, in base al quale viene redatta specifica graduatoria, da trasmettere all'Ente richiedente l'assunzione. L'Ente pubblico interessato provvede poi, rispettando l'ordine della graduatoria, a convocare i candidati per effettuare la prova di idoneità, consistente in un colloquio e/o in una prova pratica inerente il tipo di lavoro da svolgere.

Di seguito vengono dettagliate le modalità operative adottate dal Centro per l'impiego della Provincia di Lodi.

1) AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI L'AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART. 16 L. 56/87

Tutte le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici non economici (ivi compresi gli Enti Locali e le ex Aziende Sanitarie Locali) possono effettuare, autonomamente oppure rivolgendosi ai Centri per l'Impiego, assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, di personale da inquadrare nei livelli economico-funzionali per i quali è richiesto come unico requisito l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 56/87.

2) RICHIESTE DEI SOGGETTI PUBBLICI

Gli Enti pubblici, che intendano espletare le procedure di assunzione ex art. 16 L. 56/87 attraverso i Centri per l'Impiego, dovranno inoltrare specifica richiesta contenente tutti gli elementi di seguito elencati:

- il numero dei lavoratori da assumere;
- la sede di lavoro;

- eventuali requisiti aggiuntivi previsti esclusivamente per specifiche professionalità;
- le quote di riserva ove previste;
- la tipologia del rapporto di lavoro e la durata;
- la qualifica professionale ed il profilo di assunzione;
- le mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
- il trattamento economico e normativo applicato;
- i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità.

Tali richieste, se pervenute al Centro per l'Impiego di venerdì, saranno, di norma, evase, con la consueta procedura della "Chiamata sui presenti", il secondo martedì successivo.

3) PUBBLICIZZAZIONE DELLE RICHIESTE

La pubblicizzazione delle richieste deve comprendere un periodo di almeno 5 giorni lavorativi. L'avviso pubblico, come previsto dalla delibera regionale n. 4890/2007 e successive modificazioni, deve indicare:

- il numero dei lavoratori da assumere;
- la sede di lavoro;
- i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
- le quote di riserva ove previste;
- la tipologia del rapporto di lavoro e la durata;
- la qualifica professionale ed il profilo di assunzione;
- le mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
- il trattamento economico e normativo applicato;
- i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità;
- la data della pubblicazione dell'avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande
- l'indicazione se le adesioni saranno raccolte via pec o in presenza;
- la modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie;
- la presentazione di ricorsi e relativi termini.

Le richieste pervenute al Centro per l'impiego saranno pubblicizzate presso il Centro per l'impiego provinciale, pubblicate sul portale della Provincia di Lodi e presso l'Ente richiedente.

Il Centro Impiego interessato provvederà a darne la massima diffusione tramite gli organi di informazione presenti sul territorio.

4) CANDIDATI

La candidatura ad avvisi pubblici per avviamenti a selezione relativi ad assunzioni a tempo determinato è consentita, esclusivamente ai soggetti in stato di disoccupazione ex decreto d.lgs 150/2015 e s.m.i.

Sono considerati disoccupati i soggetti che rilasciano la DID e che:

- sono privi d'impiego (non svolgono alcuna attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato e autonomo)
- lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 (c.d. reddito sotto soglia: uguale o inferiore a euro 8.145 per lavoro subordinato - uguale o inferiore a euro 4.800 per lavoro autonomo).

Restano pertanto esclusi dalla partecipazione per gli avviamenti a tempo determinato i soggetti che risultino, all'atto della candidature, occupati in una qualsiasi attività, seppure di breve durata (disoccupati c.d. in "sospensione" dell'anzianità), che non si possano definire in stato di disoccupazione ex decreto d.lgs 150/2015 e s.m.i. .

Gli occupati potranno partecipare esclusivamente agli avviamenti a selezione per i posti a tempo indeterminato.

In caso di candidatura mediante "chiamata sui presenti", saranno accettate domande esclusivamente se presentate dal diretto interessato, non sono ammesse deleghe.

5) REQUISITI PREVISTI

a) Assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Secondo l'art. 8, c. 2 della L. 1859/62 "Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme dell'obbligo scolastico". Si precisa che la L. n. 9/1999 ha elevato a dieci anni l'obbligo di istruzione.

Se il titolo di studio è stato conseguito in altro Paese UE è necessario presentare la dichiarazione di equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio.

Se il titolo di studio è stato conseguito in Paese extra UE è necessario presentare la dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

b) Possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

- essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell'Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- età non inferiore agli annidiciotto;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica a ricoprire l'impiego;
- assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego;
- non essere stati esclusi dall'elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3;
- essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985).

Il candidato deve essere in possesso dei requisiti generali di assunzione nel pubblico impiego (DPR. n. 487 del 09/05/1994, D.Lgs. 165/2001) e dovrà pertanto dichiarare al Centro per l'Impiego, ai sensi del DPR 445/2000 (compilando e presentando personalmente l'apposito modello predisposto per l'avviamento a selezione), il possesso dei requisiti generali di ammissione all'impiego nella PP.AA. e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione, come sopra elencati.

E' comunque riservato all'Ente che procede all'assunzione provvedere all'accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

Ulteriori requisiti possono essere richiesti esclusivamente per specifiche professionalità e solo se espressamente previsti dal profilo professionale, così come indicato nella pianta organica dell'ente richiedente.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dall'interessato alla data di presentazione della candidatura per l'avviamento a selezione.

6) "CHIAMATA SUI PRESENTI", GRADUATORIA E SUCCESSIVE PROVE DI IDONEITA'

Chi desidera candidarsi deve aderire alla chiamata sui presenti seguendo le modalità indicate nell'avviso. È necessario compilare un modulo di candidatura da richiedere agli operatori del Centro impiego o scaricabile preventivamente dal sito web provinciale.

Nel caso di più richieste di avviamento, il candidato potrà aderire a tutte o più di una, in ordine di

preferenza. Pertanto ciascuna richiesta esposta al pubblico, sarà contrassegnata da un numero di riferimento, apposto a cura del Centro per l'Impiego.

La graduatoria dovrà essere elaborata, di norma, entro 10 giorni di calendario, decorrenti dal giorno successivo a quello della "Chiamata".

Verrà inviata all'Ente richiedente l'intera graduatoria.

Le graduatorie saranno pubblicizzate, rispettando le regole dettate dalla normativa sulla privacy. Entro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria l'Ente richiedente deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità secondo l'ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, da determinarsi in base alle declaratorie di qualifica, categoria o profilo professionale.

Le operazioni di selezione devono effettuarsi, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico dinanzi a una commissione nominata dall'ente richiedente e tenderà ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica, senza comportare alcuna valutazione comparativa con gli altri lavoratori avviati.

Nelle more dell'inoltro dell'esito della selezione da parte dell'Ente richiedente, il candidato può presentare autocertificazione in cui attesti di essere stato dichiarato idoneo, partecipando nell'immediato anche a successivi avviamenti, purché non si tratti della medesima amministrazione e della stessa qualifica.

7) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria per l'avviamento a selezione sono i seguenti:

- a. anzianità di disoccupazione (fino ad un massimo di 24 mesi);**
- b. età anagrafica;**
- c. carico familiare.**

a) Anzianità di disoccupazione

L'anzianità massima riconosciuta è di mesi 24.

Il calcolo di anzianità è effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione. L'anzianità dello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di presentazione della dichiarazione da parte dell'interessato.

Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione viene attribuito un punto fino ad una anzianità massima di 24 mesi. Agli iscritti con anzianità superiore o pari a 24 mesi è attribuito un punteggio base di 24 punti.

Il calcolo dell'anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione.

Per l'anzianità d'iscrizione è necessario tenere conto delle disposizioni contenute nella Circolare ANPAL n. 1/2019 e di quelle riportate nel documento di Regione Lombardia "Stato di disoccupazione - Indicazioni operative" del 13/12/2019.

Inoltre, l'anzianità di disoccupazione viene calcolata in mesi commerciali come previsto dalla D.G.R. n. 4890/2007, nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi.

Qualora il candidato sia domiciliato in un Comune non rientrante nella competenza territoriale dei Centri per l'Impiego della Provincia in cui avviene lo svolgimento della selezione, dovrà allegare lo stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'Impiego competente non più di **5 giorni** lavorativi prima della data dalla quale sarà possibile presentare la domanda.

Per i soggetti disabili che concorrano senza la tutela del collocamento obbligatorio, valgono a tutti gli effetti le medesime regole in vigore per gli altri iscritti, per cui la relativa anzianità sarà quella dell'iscrizione presso il Centro per l'Impiego.

b) Età anagrafica

L'età anagrafica del candidato dà diritto ad attribuzione del punteggio in ragione di 1 punto per ogni anno di età. L'età anagrafica del candidato è quella posseduta al momento della "Chiamata" (si considera l'anno già compiuto).

c) Carico familiare

I punteggi per il carico familiare sono assegnati secondo le tipologie delle persone a carico, come da delibera regionale 18 luglio 2012 n. IX/3778, salve le elevazioni previste quando si tratti di nucleo monoparentale.

Per carico familiare (ex DGR n. VIII/4890 del 2007 e dgr n. IX/3778 del 2012) si intende quello

desumibile dallo Stato di famiglia alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione e relativo alle persone conviventi fiscalmente a carico, ai sensi del D.P.R. 917/86 TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Nel caso di figli, anche figli naturali riconosciuti, figli adottivi e gli affidati o affiliati, non è necessaria la convivenza. Il convivente, ancorché presente nello Stato di famiglia, non può essere considerato fiscalmente a carico.

Tipologia di familiare a carico - punteggio Nucleo monoparentale Per ogni familiare fiscalmente a carico punti 5 punti 10

Per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico punti 10 punti 20 Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico punti 10 punti 20

Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, punti 15 punti 25 (Il secondo valore sarà attribuito in caso di nucleo monoparentale).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, occorre che ricorrano i seguenti elementi:

- 1) che tali soggetti abbiano un vincolo di parentela con il candidato;
- 2) che i famigliari convivano con lui (fatta eccezione per i figli, anche figli naturali riconosciuti, figli adottivi e gli affidati o affiliati);
- 3) che il loro reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superi la soglia di Euro 2.840,51 annuale o che posseggano redditi esenti da IRPEF.

La famiglia monoparentale è caratterizzata dalla presenza di un solo genitore sullo Stato di famiglia: lavoratore, con figli a carico, che non è coniugato, né convivente "more uxorio", vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente.

"Nel caso di nuclei monoparentali, viene raddoppiato il punteggio attribuito al genitore con cui convive il figlio. Lo stesso avviene anche in presenza di nuclei monoparentali che prevedono altri familiari conviventi fiscalmente a carico. L'Agenzia delle Entrate considera conviventi a carico anche i coniugi facenti parte di coppie tra persone dello stesso sesso uniti civilmente."

8) PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio, la graduatoria per la specifica richiesta viene stilata secondo le seguenti priorità:

- A. la maggiore età;
- B. in caso di ulteriore parità: chi ha più punteggio di carico familiare;
- C. in caso di ulteriore parità: chi ha la maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015.

9) MANCATA PRESENTAZIONE, RINUNCIA E RIFIUTO ALL'AVVIAMENTO - SOSTITUZIONE

Per gli avviati a selezione in rapporti a tempo determinato che, una volta segnalati all'Ente richiedente, non si presentino senza giustificazione alla prova selettiva, rinuncino all'opportunità di lavoro offerta, ovvero la rifiutino dopo essere stati dichiarati idonei, è prevista l'esclusione per 3 mesi da altre "Chiamate" per avviamenti a tempo determinato.

Ove si tratti di posti a tempo indeterminato, ricorrendo le casistiche sopra esposte, i candidati perderanno lo stato di disoccupazione. Pertanto, secondo la normativa vigente, non potranno rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nell'ambito regionale per un periodo di 2 mesi.

Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione dell'Ente, oppure abbiano rifiutato la nomina, o non siano più in possesso dei requisiti richiesti, ovvero abbiano interrotto il rapporto entro 10 giorni dall'assunzione, si provvede ad ulteriori avviamenti utilizzando la medesima graduatoria, fino alla completa copertura dei posti richiesti.

10) CONTROLLI

Il Centro per l'Impiego potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni fornite dai candidati, in particolare su quelle fornite dai candidati classificatisi nelle prime posizioni della graduatoria.

E' in ogni caso a carico dell'Amministrazione richiedente procedere alla puntuale verifica del possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dall'utente (assolvimento dell'obbligo di istruzione, possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego, carichi familiari) avviato a selezione e risultato idoneo all'assunzione.

11) MODALITA' DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA

“La graduatoria viene resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nell’Avviso pubblico e comunque di norma entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione dei termini di scadenza indicati per la presentazione delle domande.”

12) AUTOCERTIFICAZIONI

Tutti i requisiti di accesso possono essere autocertificati/dichiarati dal candidato partecipante alla “Chiamata” ad esclusione dello stato occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego competente

13) RECLAMI RIESAME E RICORSI

Eventuali reclami relativi alla graduatoria pubblicata devono essere indirizzati, entro 10 giorni dalla pubblicazione del documento stesso, esclusivamente via PEC all’indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it indirizzati al Dirigente del Settore provinciale competente. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo secondo i termini e le modalità normative vigenti.

14) RIFERIMENTI NORMATIVI

- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, recante norme in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’art 20, comma 8, della L.15 marzo 1997 n.59”, ed in particolare l’art. 1 comma 2 che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi e previo confronto con le autonomie locali;
- la Legge Regionale 5 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 Il mercato del lavoro in Lombardia”;
- la Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
- la Deliberazione 15 giugno 2007, n. VIII/4890 di Regione Lombardia “Procedure e modalità operative per l’avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo (art. 5, L.R. n. 22/2006)”;
- la Deliberazione 29 luglio 2009, n. VIII/ 9917 di Regione Lombardia, di modifica della DGR 15 giugno 2007, n. VIII/4890, in base alla quale è eliminato il requisito della convivenza risultante dallo stato di famiglia per quanto concerne i figli fiscalmente a carico;
- la Nota di Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – 5 maggio 2010, Prot. E1.2010_0433233 in base alla quale è consentito lo scorrimento della graduatoria in caso di inidoneità;
- la Deliberazione 18 luglio 2012, n. IX/3778 di Regione Lombardia, in base alla quale è variato il punteggio del carico familiare;
- Nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – 5 maggio 2010, Prot. E1.2010_0433233 in base alla quale è consentito lo scorrimento della graduatoria in caso di inidoneità;
- la Nota di Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – avente per oggetto “Art. 16 della L. 56/87 – Avviamento a selezione – Linee interpretative su “Professionalità e “Titolo di studio”;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la Circolare regionale 11 dicembre 2015, protocollo E1.2015.0447567;
- la Delibera 28 luglio 2020, N. IX/3414, avente ad oggetto “Modifica della D.G.R. 4890/2007 “Procedure e modalità operative per l’avviamento a selezione nella pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo (art.5 l.r. 22/2006)”;

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Rita Nanni